

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente la modificazione degli articoli 3, cpv. 1, lett. e), 14, cpv. 3
e 16 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione
del 25 febbraio 1952

(del 16 settembre 1969)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Ci onoriamo di presentarvi un disegno di legge che modifica l'art. 3, cpv. 1, lett. e), (aumento dei limiti di reddito dell'assicurazione obbligatoria) e gli articoli 14, cpv. 3 e 16 (delega alla Cassa cantonale di compensazione dell'amministrazione della Cassa pubblica cantonale di assicurazione contro la disoccupazione), della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 25 febbraio 1952.

1. Lo sviluppo dell'assicurazione contro la disoccupazione nel Ticino

Il primo intervento dello Stato nella lotta contro la disoccupazione risale al lontano 1930.

Alfine di promuovere l'assicurazione contro le conseguenze economiche della disoccupazione, il Cantone versa alle Casse pubbliche e private, in applicazione della legge 25 novembre 1929, un sussidio pari al 10 % delle indennità giornaliere pagate ed è autorizzato ad aumentare tali sussidi sino al 15 % in tempo di crisi.

Con successive modificazioni della legge (del 1936 e del 1941), il contributo cantonale venne lievemente aumentato e integrato da un sussidio comunale.

Ma tale ordinamento si palesò ben presto non più rispondente alle nuove esigenze della società e in ogni modo assolutamente insufficiente per combattere il grave fenomeno sociale della disoccupazione.

Ispirandosi ai concetti della nuova legislazione federale emanata in virtù dei pieni poteri, il Gran Consiglio decretò il 21 aprile 1943 l'introduzione della assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (limitata tuttavia ai salariati con un reddito inferiore ai 6.000 franchi) e istituì la Cassa pubblica cantonale di assicurazione contro la disoccupazione.

Il limite di reddito ai fini dell'obbligo assicurativo fu poi elevato a 9.000 franchi con il decreto legislativo del 30 novembre 1948.

Entrata in vigore il 1. gennaio 1952, la nuova legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione del 22 giugno 1951 — che abrogava i decreti emanati in virtù dei pieni poteri e inseriva l'ordinamento giuridico dell'Istituto nella legislazione ordinaria — il Cantone provvide ad emanare la legge cantonale di applicazione del 25 febbraio 1952, tuttora vigente, riunendo in un solo atto legislativo i due precedenti decreti legislativi che disciplinavano la materia, senza tuttavia apportarvi modificazioni di rilievo: in particolare il limite di reddito per l'obbligatorietà dell'assicurazione fu lasciato invariato all'importo di Fr. 9.000,—.

2. Aumento dei limiti di reddito

La legge federale del 22 giugno 1951 sull'assicurazione contro la disoccupazione lascia ai Cantoni una competenza legislativa estremamente limitata.

In sostanza il Cantone ha la facoltà di dichiarare obbligatoria l'assicurazione. Gli obblighi e i diritti dei membri iscritti alle Casse di assicurazione contro

la disoccupazione riconosciute dallo Stato sono disciplinati in modo particolareggiato ed esaustivo dalla legge federale. Questa legge è stata parzialmente modificata a decorrere dal 1. gennaio 1967. Tra l'altro il guadagno giornaliero assicurato, che era già stato aumentato nel 1959 da Fr. 24,— a Fr. 32,—, è stato elevato a Fr. 48,—.

Con tale modificazione della legislazione federale si auspicava di potere arginare l'esodo dei membri delle Casse di assicurazione contro la disoccupazione che durava ormai da più anni.

Molti assicurati infatti — ed è fenomeno generale per tutta la Svizzera — lasciano le Casse non appena il loro reddito supera i limiti stabiliti dalla legislazione cantonale ai fini dell'obbligo assicurativo.

Attualmente in Svizzera su un effettivo di oltre 2 milioni di salariati sono iscritti alle Casse di assicurazione contro la disoccupazione soltanto circa 570 mila.

Nel Ticino sono assicurati contro la disoccupazione soltanto 11.637 salariati; la Cassa cantonale pubblica conta attualmente poco più di 2.000 soci, mentre che nel 1952 essi erano 6.255.

Se intervenisse un periodo di recessione economica o addirittura di crisi un gran numero di salariati, che hanno abbandonato la loro Cassa, chiederebbero l'immediata iscrizione e profitterebbero in tal modo della riserva accumulata durante molti anni di alta congiuntura da un piccolo gruppo di salariati di condizioni sicuramente modeste, che sono rimasti sottoposti all'obbligo assicurativo.

Se è vero che l'odierna situazione economica non induce a previsioni pessimistiche, è incontestabile che tendenze recessionistiche si sono già manifestate di tempo in tempo in determinate regioni del nostro Paese.

Casi di temporanea disoccupazione si sono riscontrati recentemente anche nel Ticino in singole aziende (ristrutturazioni, contrazioni settoriali di mercato). Se si considera che il limite di reddito di Fr. 9.000,— introdotto nel 1948 non ha più subito alcuna modificazione e che il livello dei salari ha conosciuto da quell'epoca notevole incremento, è innegabile che si imponga un adeguamento del limite di reddito ove si intenda garantire la protezione assicurativa contro il rischio della disoccupazione almeno alla medesima cerchia di salariati che la legge del 1952 intendeva tutelare.

Negli ultimi anni numerosi altri Cantoni hanno provveduto all'aumento dei limiti di reddito, come risulta dal seguente specchio:

<i>Cantone</i>	<i>Uomini</i>	<i>Donne</i>	<i>Decorrenza</i>
Berna	Fr. 17.000,—	Fr. 17.000,—	1965
Lucerna	Fr. 13.000,—	Fr. 11.000,—	
Uri	Fr. 8.500,—	Fr. 8.500,—	1965
Glarona	Fr. 15.000,—	Fr. 15.000,—	
Nidwaldo	Fr. 15.000,—	Fr. 15.000,—	1965
Friburgo	Fr. 19.000,—	Fr. 15.000,—	1.7.1967
Basilea-Campagna	Fr. 12.500,—	Fr. 12.500,—	1960
S. Gallo	Fr. 12.000,—	Fr. 10.000,—	1961
Turgovia	Fr. 16.000,—	Fr. 14.000,—	1.7.1969
Vaud	Fr. 21.000,—	Fr. 21.000,—	1.5.1967
Neuchâtel	Fr. 21.000,—	Fr. 21.000,—	
Sciaffusa	Fr. 21.000,—	Fr. 18.000,—	1968
Ginevra	nessun limite, tutti i salariati sono assicurati		

Questo Consiglio di Stato, dopo aver sentito il parere delle associazioni interessate, reputa che nel nostro Cantone il limite di reddito possa essere convenientemente stabilito in Fr. 18.000,— sia per gli uomini, sia per le donne.

La nuova disposizione di legge che vi proponiamo prescinde da qualsiasi riferimento alla sostanza del salariato, concetto che è invece contenuto nella legge vigente.

Secondo i più moderni criteri previdenziali l'elemento « sostanza » è ignorato ai fini della concessione di indennità per perdita di guadagno (assicurazione infortuni, assicurazione contro l'invalidità, ordinamento delle indennità per perdita di guadagno ai militari, assicurazione contro le malattie). L'esperienza ha inoltre dimostrato che l'esenzione per una sostanza imponibile superiore al limite stabilito dalla vigente legge può essere applicata a pochissimi salariati, per cui gli accertamenti amministrativi ne sono inutilmente appesantiti.

3. *Delega alla Cassa cantonale di compensazione AVS dell'amministrazione*

Con risoluzione n. 2837 del 17 maggio 1966 il Consiglio di Stato, nell'intento di semplificare l'apparato burocratico e di diminuire le spese di amministrazione della Cassa pubblica di assicurazione contro la disoccupazione, ne affidò la gestione alla Cassa cantonale di compensazione AVS, a decorrere dal 1. giugno 1966.

Questa riorganizzazione amministrativa venne approvata e ratificata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Autorità di vigilanza sulle Casse di compensazione) il 4 luglio 1966 e dall'Ufficio federale dell'industria, delle arti e dei mestieri e del lavoro (Autorità di vigilanza sulle Casse di assicurazione contro la disoccupazione) in data 30 giugno 1966.

La compressione delle spese di amministrazione è stata invero sensibile (gestione 1965: Fr. 71.899,55; gestione 1968: Fr. 37.942,65; diminuzione delle spese: Fr. 33.956,90, pari al 47 %).

Dette spese per il 1968 corrispondono a Fr. 17,58 per assicurato.

La media svizzera di tutte le Casse pubbliche era di Fr. 10,20 per l'anno 1967. Con l'aumento del numero degli assicurati presso la Cassa pubblica cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, che interverrà sicuramente con il proposto adeguamento dei limiti di reddito, la spesa amministrativa media per assicurato dovrebbe ulteriormente diminuire, sì da avvicinarsi maggiormente alla media svizzera. L'attuale organizzazione della Cassa cantonale di compensazione dovrebbe infatti poter far fronte agli accresciuti impegni amministrativi dovuti all'incremento del numero dei soci senza aumentare gli attuali effettivi di personale o contenendo l'aumento in limiti ristretti.

Alfine di codificare la riforma amministrativa vi proponiamo di modificare gli articoli 14 e 16 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 25 febbraio 1952.

Vi invitiamo pertanto a voler dare la vostra approvazione all'annesso disegno di legge.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
A. Lafranchi

p. o. Il Cancelliere :
A. Crivelli

Disegno di

LEGGE

che modifica quella sull'assicurazione contro la disoccupazione
del 25 febbraio 1952

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 16 settembre 1969 n. 1607 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1

La lettera e) del primo capoverso dell'art. 3, il terzo capoverso dell'art. 14 e l'art. 16 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 25 febbraio 1952 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 3, cpv. 1,

lett. e) le persone che hanno un reddito annuo complessivo superiore a Fr. 18.000,—.

Art. 14, cpv. 3,

III. organizzazione L'amministrazione della CPCAD è affidata alla Cassa cantonale di compensazione per l'AVS, sotto il controllo della Commissione di vigilanza e della Commissione di revisione.

Art. 16

Spese di amministrazione Le spese di amministrazione derivanti alla Cassa cantonale di compensazione per la gestione della CPCAD sono a carico di quest'ultima.

Art. 2

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e dopo l'approvazione dell'Autorità federale, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore a decorrere dal 1. gennaio 1970.